

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO A SUPPORTO DI ATTIVITA'
DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di ottobre, presso i locali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro siti in Palermo, Via Trinacria n. 34/36, sono presenti:

- Il Dott. **ANTONIO SCAVONE** nato a Catania (CT) il 16/11/1956 domiciliato per la carica in Palermo, Via Trinacria n. 34/36, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - C.F. 80012000826;

e

- Il dott. **ROBERTO ORTOLEVA** nato a Catania (CT) il 12/12/1960, residente in Catania (CT) Via Giuseppe Ballo, 8 – C.F. **RTLRRRT60T12C351U**

PRESO ATTO :

- dello Statuto della Regione Siciliana;
- delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- del Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;

-della deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, inerente il “Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione regionale della programmazione e degli esperti della Protezione civile regionale”;

-della legge 335/95 relativa alla gestione separata presso l’I.N.P.S.;

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

-del Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, relativo al regolamento attuativo dell’art. 4 comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessorati Regionali;

-della L.R. 12 maggio 2010 n. 11 art. 22 recante “Spese per collaborazioni e consulenze”;

-della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 15 recante “Obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza”;

-della nota prot. n. PG/2017/144510 del 28/12/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale Servizio 9 – ha fornito un memorandum, sulle modalità operative per la costituzione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, contenente delle raccomandazioni sul contenuto dei contratti da stipulare in ordine a: 1. Osservanza delle direttive impartite in merito alla verifica della insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013. 2. Osservanza all'attuazione delle misure previste dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con riferimento in particolare alle misure trasparenza previste nei paragrafi 4.1 del PTPC e 3.1. del PTTI concernenti l'obbligo di pubblicazione 3. Dovuta attenzione alla dotazione finanziaria per la determinazione del compenso accessorio da attribuire ai componenti dirigenti dell'Ufficio di diretta collaborazione 4. Inserimento delle clausole di salvaguardia;

del D.P. 16/11/2018 n.29 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali.

del D.P.Reg. n. 28 /Area 1^/SG del 20 febbraio 2019 con il quale il Presidente della Regione ha nominato, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Ippolito, il Dott. Antonio Scavone con preposizione all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

della circolare 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, per l’interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, riporta che per gli incarichi

di studio e consulenza, **fermo restando la gratuità**, il limite annuale di durata non si applica più agli incarichi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

-del rapporto strettamente fiduciario tra l'Assessore e gli esperti, e che le attuali disposizioni non prevedono alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno e a titolo gratuito;

-che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico, ancorché si fondi essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in considerazione della complessità dell'incarico, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

-della nota assessoriale prot. n. **5370/Gab del 09 Ottobre 2019**, con la quale l'Assessore ha manifestato l'intendimento di designare in qualità di esperto per il supporto alle attività svolte dagli uffici di diretta collaborazione, ogni qualvolta ciò sia reputato necessario e, in ragione della sua professionalità in **tematiche inerenti la definizione delle procedure dei criteri e delle modalità per l'accreditamento unico delle comunità alloggio per disabilità psichiche che erogano prestazioni socio-sanitarie, ivi compresa la determinazione delle risorse da corrispondere sia per la quota sanitaria sia per la quota socio assistenziale nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle medesime strutture** il dott. **ROBERTO ORTOLEVA**;

-della dichiarazione di accettazione dell'incarico a titolo gratuito acquisita al prot. **5397/GAB del 09/10/2019** sottoscritta dalla dott. **ROBERTO ORTOLEVA nato a Catania (CT) il 12/12/1960** che contiene ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 25/12/2000 n. 445 le dichiarazioni teste riportate:

“che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.lgs n.159 del 06/09/2011- (legge Antimafia);

di accettare di svolgere l'attività qui di seguito specificata a titolo gratuito senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale;

di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro nonché la regione Siciliana derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno del sottoscritto/a alle attività oggetto dell'incarico per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l'invalidità permanente) connessi all'espletamento delle attività e all'uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall'azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli;

di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro nonché della Regione Siciliana. Pertanto esonerò l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro nonché la Regione Siciliana da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge;

-che il limite numerico può non ritenersi operante nell'ipotesi di incarico a titolo gratuito;

-che con separato documento il dott. **ROBERTO ORTOLEVA nato a Catania (CT) il 12/12/1960** ha reso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 laddove lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente, all'organo che ha provveduto alla nomina, le cause di incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico;

-della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1997 relativa alla dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa oltre a non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, a cui viene subordinato il conferimento dell'incarico medesimo, contenente, altresì, l'impegno a comunicare tempestivamente, all'organo che ha provveduto alla nomina, le cause di incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico;

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1-Affidamento dell'incarico

L'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentata come sopra affida al **ROBERTO ORTOLEVA nato a Catania (CT) il 12/12/1960**, che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, per il supporto alle attività svolte dagli uffici di diretta collaborazione, ogni qualvolta ciò sia reputato necessario e, in ragione della sua professionalità in **tematiche inerenti la definizione delle procedure dei criteri e delle modalità per l'accreditamento unico delle comunità alloggio per disabilità psichiche che erogano prestazioni socio-sanitarie, ivi compresa la determinazione delle risorse da corrispondere sia per la quota sanitaria sia per la quota socio assistenziale nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle medesime strutture**

Art. 2-Obblighi

1. l'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nonché a produrre periodicamente relazione

sull'attività svolta.

2. il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
3. L'esperto si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto della presente convenzione in piena autonomia.
4. L'esperto per l'organizzazione del proprio servizio potrà avere accesso ai locali dell'Ente, previa autorizzazione di volta in volta richiesta al conferente o su invito di quest'ultimo;
5. l'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione dell'oggetto della convenzione secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.).
6. All'esperto è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del conferente, di attrezzature e locali e di ogni altro strumento di proprietà dell'Amministrazione.
7. All'esperto è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del conferente, di documentazioni e di ogni altra notizia ed informazione acquisita durante il rapporto di collaborazione in oggetto per fini diversi dallo svolgimento di tale prestazione.

Art. 3-Responsabilità

L'incarico solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla collaborazione affidata. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione.

Art. 4-Tempi di espletamento dell'incarico

La validità ed efficacia della presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente e l'incarico ha la durata sino alla conclusione del mandato assessoriale.

Il conferente si riserva il diritto di revocare l'incarico conferito all'esperto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione e preavviso.

Nel caso l'esperto receda dal contratto egli dovrà comunicarlo al conferente con lettera scritta e firmata.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 5-Modalità di espletamento dell'incarico

L'esperto presterà la propria attività per:

supportare le attività svolte dagli uffici di diretta collaborazione, ogni qualvolta ciò sia reputato necessario e, in ragione della sua professionalità in **tematiche inerenti la definizione delle procedure dei criteri e delle modalità per l'accreditamento unico delle comunità alloggio per disabilità psichiche che erogano prestazioni socio-sanitarie, ivi compresa la determinazione delle risorse da corrispondere sia per la quota sanitaria sia per la quota socio assistenziale**

nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle medesime strutture

Art. 6-Compensi

Per il presente incarico l'esperto dichiara di svolgere lo stesso a titolo gratuito con diritto a rimborso spese di viaggio e soggiorno.

Art. 7- Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione gravi inadempienze che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con raccomandata.

Qualora l'esperto giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo in parte all'incarico affidatogli con il presente atto, l'Amministrazione ha facoltà di revocare l'incarico e rimanere libera da ogni impegno.

Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decadendo immediatamente dall'incarico conferitole sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 8-Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

IL CONSULENTE
Dott. Roberto Ortolana

IL CONFERENTE
Dott. Antonio Scavone